



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

OBBLIGATORIO ANNULLARE IN AUTOTUTELA LA SANZIONE IRROGATA SE INTERVIENE LA DEFINIZIONE DELLA LITE PENDENTE SULLA DEBENZA DELL'IMPOSTA

- Sentenza del 11/12/2024, n. 1/462 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova

Composizione

- Pres. Campanile
- Rel. Campanile

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AUTOTUTELA Lite fiscale pendente - Definizione dell'imposta - Sanzione collegata al tributo - Successiva irrogazione - Illegittimità - Autotutela obbligatoria - Necessità.

Massima

A seguito della definizione della lite fiscale pendente relativa alla somma dovuta a titolo di imposta, è illegittima la successiva irrogazione, ancorché contestata separatamente, della sanzione collegata al tributo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto la censura del contribuente avverso il diniego di autotutela da parte dell'Amministrazione, il cui esercizio rivestiva natura obbligatoria a fronte della manifesta illegittimità della sanzione).

Rif. Normativi

- L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 186 a 202

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 *quater*

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

- 2024